



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002601/U Data: 14/02/2017 14:01
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



**Ai Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I**

**Ai Presidenti della V e II Commissione
Consiliare Permanente**

Ai Consiglieri Regionali

**U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione**

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Percorsi e palestre della salute. Programmi di esercizio fisico prescritto" Reg. Gen. n. 409

Ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce, Rosa D'Amelio, Tommaso Casillo ed Ermanno Russo.

Depositata in data 10 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno


A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento



Napoli,

14 FEB. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Cimmino
10/2/17
AB

Prot. n. 43/17/Ben.

Napoli li. 10/02/2017

Al Presidente
Consiglio Regionale Campania
On. Rosa D'Amelio
SEDE

Oggetto: Trasmissione PdL "Percorsi e palestre della salute - programmi di esercizio fisico prescritto".

Si trasmette, in allegato, la Proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Rosa D'Amelio, Tommaso Casillo e Ermanno Russo avente ad oggetto "Percorsi e palestre della salute - programmi di esercizio fisico prescritto".

dott.ssa Flora Beneduce

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002430/1 Data: 10/02/2017 15:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 409

10/2/17
14h
C. L. W. P.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: "Percorsi e Palestre della salute - programmi di esercizio fisico prescritto"

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Tommaso Casillo, Rosa D'Amelio, Ermanno Russo

Dott.ssa Flora Beneduce

Dott. Tommaso Casillo

Dott.ssa Rosa D'Amelio

Dott. Ermanno Russo

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 409



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente proposta di legge è stata elaborata in conformità alle azioni previste nel Piano regionale della prevenzione 2014-2018 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 860 del 29/12/2015, con particolare riguardo agli obiettivi riferiti allo stato di buona salute determinato dall'attività fisica delle persone.

Le evidenze scientifiche dimostrano che l'attività fisica è necessaria a tutte le età per mantenere lo stato di buona salute e la completa efficienza fisica e mentale. Studi recenti hanno documentato che l'inattività fisica produce più danni alla salute del fumo di tabacco. I costi ingenti che le malattie croniche determinano sul sistema sanitario comportano la necessità di incidere a favore di stili di vita salutari. Destinatari dell'intervento legislativo sono i soggetti affetti da diabete mellito e sindrome metabolica, per i quali l'attività fisica rappresenta un momento della cura e di riduzione dei rischi. Per questo tipo di patologie le misure di prevenzione attuate correttamente comportano una riduzione del carico assistenziale e dei relativi costi. In Campania i piani di rientro dal disavanzo della sanità hanno determinato una vera e propria emergenza pertanto, la strategia della prevenzione è un fattore su cui puntare. L'attività fisica prescritta e adattata, intesa come strumento di prevenzione e terapia, deve rientrare nei programmi di cura e in percorsi assistenziali di prescrizione e somministrazione controllata. La proposta di legge riconosce all'attività fisica una dignità terapeutica da svolgere in luoghi dedicati quali i Percorsi e le Palestre della salute. L'intervento normativo introduce il principio della prescrizione dell'attività motoria come strumento di prevenzione e terapia per i soggetti affetti da diabete mellito e sindrome metabolica con un indice di Massa Corporea uguale o superiore a 30, dato biometrico espresso come rapporto tra peso e quadrato dell'altezza di un individuo ed utilizzato come indicatore dello stato di peso forma. Il percorso individuato è quello delle Palestre della salute accreditate dalle ASL ed iscritte in una sezione separata del registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorie educativo-ricreative di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 67/2013. Completano l'impianto normativo le disposizioni relative alla predisposizione da parte della Giunta Regionale del regolamento attuativo, della clausola valutativa e del riconoscimento della settimana del benessere e dello sport.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

All'attuazione della presente legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.

La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

Elly *flor*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania sviluppa nel territorio una rete di strutture per la somministrazione dell'attività motoria come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie metaboliche per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e supervisionato.
2. La Regione riconosce i Percorsi e le Palestre della salute nell'ambito di idonee strutture pubbliche o private che somministrano attività motoria organizzata e programmi di esercizio fisico prescritto dal medico della medicina dello sport.

Art. 2

Destinatari

1. Destinatari della presente proposta di legge sono i soggetti affetti da diabete mellito e da sindrome metabolica ad alto rischio, che presentano un Indice di Massa Corporea (ICM) uguale o superiore a 30.
2. Ai soggetti, di cui al precedente comma, è riconosciuta la possibilità di seguire dei percorsi e programmi di esercizio fisico su apposita prescrizione del medico sportivo dell'Asl di competenza per cicli prestabiliti sulla base della gravità della sindrome metabolica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Percorsi e Palestre salute

1. La Regione Campania riconosce i Percorsi e le Palestre della salute quali luoghi in cui vengono svolti protocolli di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I Percorsi e le Palestre della salute sono spazi aperti ovvero strutture pubbliche o private accreditate idonee a garantire lo svolgimento dell'attività fisica.
3. L'attività fisica prescritta è seguita da medici adeguatamente formati e sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in Scienze motorie con specifico indirizzo nell'ambito dei programmi di salute.

Art. 4

Accreditamento, verifiche e accertamenti

1. La Regione Campania, ai fini dell'attribuzione della denominazione di Percorsi e Palestre della salute, autorizza le procedure di accreditamento presso le ASL.
2. L'istanza di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute è presentata all'ASL territorialmente competente che svolge i relativi controlli, preventivi e successivi all'accREDITAMENTO stesso sulla presenza dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione in ambito sanitario attraverso la pratica di esercizio fisico strutturato e adattato.
3. I percorsi di salute basati sulla somministrazione dell'esercizio fisico in spazi aperti, sono svolti previa comunicazione all'amministrazione comunale e circoscrizionale competente.

Art. 5

Informazione e prevenzione

1. La Regione opera per rendere prescrivibile la somministrazione dei programmi di esercizio fisico e promuove la conoscenza del progetto anche attraverso specifici seminari informativi, di concerto con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'Università, sentiti il CONI, gli enti di promozione sportiva e gli altri enti competenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento attuativo, acquisito il parere vincolante della commissione consiliare competente, stabilisce in particolare:
 - a) I requisiti dei Percorsi e delle Palestre salute;
 - b) I criteri, le modalità e le tempistiche per il rilascio della procedura di accreditamento di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i requisiti per il relativo mantenimento;
 - c) i requisiti tecnici dell'impiantistica e delle attrezzature utilizzate nell'ambito dei Percorsi e delle Palestre della salute;
 - d) l'istituzione della sezione separata nel registro regionale delle Palestre della salute e i requisiti per ottenerne l'iscrizione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 18 del 25 novembre 2013;
 - e) gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui all'articolo 2, comma 1;
 - f) le sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti, quali, in particolare, la perdita dell'accreditamento o la cancellazione dal registro di cui alla lettera d).

Art. 7

Settimana regionale dello sport e del benessere

1. La Regione Campania istituisce la Settimana regionale dello sport e del benessere.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la settimana di cui al comma 1 promuove l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva.
3. Con apposita deliberazione recante il calendario scolastico regionale annuale, la Giunta regionale fornisce indicazioni orientative sul periodo di svolgimento della Settimana dello sport e del benessere, individuando periodi differenti per ogni provincia e per la Città metropolitana.

[Handwritten signatures]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio sulle modalità di attuazione della presente proposta di legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione in ambito sanitario per il diabete mellito e la sindrome metabolica per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni fornite dalle ASL, presenta alla Commissione consiliare competente, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione nella quale indica in particolare le seguenti informazioni:
 - a) una sintesi delle procedure di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre della salute, il numero dei Percorsi e delle Palestre della salute attivati e le risorse finanziarie disponibili o impiegate;
 - b) una descrizione delle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Percorsi e delle Palestre della salute di cui all'articolo 2, comma 1, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi;
 - c) un quadro dei dati relativi alla sezione separata del registro regionale dei Percorsi e delle Palestre della salute.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente proposta di legge in materia si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 18 del 25 novembre 2013 "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio educativo - ricreative".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.
2. La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come la legge della Regione Campania.